

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3801

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCOTTO

Disciplina dell'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria
del comune di Napoli

Presentata il 3 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta a promuovere l'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli.

In particolare, si prevede che il comune di Napoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, assuma la denominazione di Napoli autonoma (NA) quale ente dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria per la cura dello sviluppo strategico del territorio, per la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della comunità, nonché per la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di città autonoma, patrimonio dell'UNESCO, sede nazionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e motore propulsivo per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il territorio di NA coinciderà con i confini dell'attuale area del comune di Napoli

e il consiglio comunale, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi di quanto previsto dalla presente proposta di legge, sarà denominato assemblea partenopea.

Obiettivo fondamentale della proposta di legge è, innanzitutto, quello di rendere NA titolare di funzioni amministrative proprie e di dotarla, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione vigente, delle seguenti ulteriori funzioni: 1) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e culturali, previa definizione di un apposito accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 2) sviluppo economico e sociale nell'interesse dell'area metropolitana, con particolare riferimento alla finalizzazione della programmazione dei fondi e alla valorizzazione dei settori produttivo, portuale, turistico, commerciale, universitario e delle comunicazioni; 3) sviluppo urbano e pianificazione territoriale generale, comprese,

per gli aspetti di competenza, le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, nonché l'organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana; 4) l'edilizia pubblica e privata; 5) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; 6) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la regione Campania.

Inoltre, la proposta di legge, nel tentativo di cancellare dall'immaginario collettivo l'etichetta, storicamente negativa, ingiustamente attribuita alla città di Napoli di « città assistita » o « sussidiata » dallo Stato, prevede una serie di disposizioni volte a renderla completamente autonoma dal punto di vista tributario e fiscale. Pertanto, è attribuita una quota di risorse proprie pari a 259 milioni di euro al fine di svincolare NA dalla partecipazione solidaristica al Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013): un fondo che, tra l'altro, pesa anche sugli altri comuni ed è soggetto a continui interventi legislativi che ne rendono aleatorio sia l'importo sia i tempi di erogazione, delineando un meccanismo di funzionamento peraltro non aderente a quello che dovrebbe discendere da una piena e corretta applicazione dei principi del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, della legge delega n. 42 del 2009 e dei decreti attuativi del federalismo municipale del 2011.

Si prevede, inoltre, che a NA sia destinata parte delle entrate derivanti da due imposte riferite al territorio, cioè le imposte sui trasferimenti degli immobili e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La prima delle due, ovvero quella relativa alle imposte sui trasferimenti degli immobili, corrisponde, a livello nazionale, a 8.930 milioni di euro tra imposta sul

valore (4.260 milioni di euro), imposte di registro e di bollo (2.640 milioni di euro), imposte ipotecaria e catastale (1.420 milioni di euro) e imposte sulle successioni o donazioni (620 milioni di euro).

Nel decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale si prevedeva la devoluzione ai comuni di tale imposta, ma tale previsione fu successivamente abrogata con l'articolo 1, comma 729, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e la relativa quantificazione per il comune di Napoli è stimabile in circa 150 milioni di euro.

La compartecipazione al gettito dell'IRPEF prevede la cessione al comune, dove sono residenti i contribuenti dell'IRPEF, di una quota del gettito. Una volta che il predetto gettito di 150 milioni di euro dovesse risultare opportunamente accertato, rimarrebbe da compensare un gettito di 109 milioni di euro che a Napoli è stimabile in circa 1,2 punti dell'IRPEF.

La presente proposta di legge, quindi, compensa esattamente i 259 milioni di euro del saldo netto del Fondo di solidarietà comunale, facendo salvo quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta principale unica (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi delle modifiche alle legge n. 228 del 2012 previste dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.

Alla luce di quanto esposto, il saldo per NA per il 2016 corrisponderebbe per definizione a zero, a seguito della rinuncia dallo stesso anno al predetto Fondo di solidarietà comunale e dell'aumento delle entrate attraverso l'integrale assegnazione al bilancio di NA delle imposte sui trasferimenti di immobili e la compartecipazione di 1,2 punti dell'IRPEF.

In tale ipotesi, per il contribuente napoletano non solo non si produrrebbe alcun aggravio di carattere sia economico che burocratico, ma avrebbe addirittura la cer-

tezza di attribuire alla città una quota maggiore delle imposte pagate.

È stato inoltre rilevato che per i comuni diversi da quello di Napoli si dovrebbe registrare un avanzo netto di 259 milioni di euro come saldo tra minore gettito dell'IMU di Napoli (65 milioni di euro) e minore esborso del Fondo di solidarietà comunale (324 milioni di euro).

Per lo Stato vi sarebbe un minore gettito di entrate proprie di 259 milioni di euro

che, tuttavia, verrebbe compensato in tutto o in parte attraverso un prelievo dal Fondo di solidarietà comunale, portando a zero anche il saldo per i comuni.

In conclusione, con l'approvazione della presente proposta di legge, si garantirebbe finalmente un diretto collegamento tra il miglioramento delle condizioni economiche generali della popolazione del comune di Napoli e il relativo gettito tributario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comune di Napoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Napoli autonoma (NA), ente dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, per la cura dello sviluppo strategico del territorio, per la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della comunità, nonché per la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di città autonoma, patrimonio dell'UNESCO, sede nazionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e motore propulsivo per lo sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il territorio di NA coincide con l'area del comune di Napoli.

3. Il consiglio comunale di NA, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, assume la denominazione di assemblea partenopea.

ART. 2.

1. NA è titolare di funzioni amministrative proprie. Ulteriori funzioni possono essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dalla legislazione vigente, spetta a NA l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e culturali previa definizione di cui apposito accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) sviluppo economico e sociale di NA nell'interesse dell'area metropolitana, con

particolare riferimento alla finalizzazione della programmazione dei fondi dell'Unione europea e alla valorizzazione dei settori produttivo, portuale, turistico, commerciale, universitario e delle comunicazioni;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale generale, comprese, per gli aspetti di competenza, le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, nonché l'organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Campania.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è disciplinato con appositi regolamenti adottati dall'assemblea partenopea nel rispetto della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale e dei limiti imposti dalla normativa dell'Unione europea e internazionale.

4. L'assemblea partenopea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di NA, che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione Campania.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, è disciplinato l'ordinamento

finanziario di NA, con specifica individuazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché definizione delle modalità per il trasferimento a NA delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie e dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.

ART. 3.

1. In via sperimentale, nelle more di una piena e corretta applicazione del federalismo fiscale e di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, a NA è attribuita, per il 2016, una quota di tributi propri di importo pari a quanto già conferito dal Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di seguito denominato « Fondo di solidarietà comunale », per il 2015 nella misura corrispondente a 259 milioni di euro, a titolo di saldo tra finanziamento e contributo.

2. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 NA non è tenuta al versamento della quota solidaria del Fondo di solidarietà comunale fermo restando quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 380-*ter*, 380-*quater*, 380-*quinquies*, 380-*sexies*, 380-*septies* e 380-*octies*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Governo, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, può effettuare un prelievo straordinario a carico del Fondo di solidarietà comunale fino a un massimo di 259 milioni di euro.

4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le imposte sui trasferimenti di immobili relative a beni ricadenti nel comune di Napoli

sono integralmente assegnate al bilancio di NA.

5. Per l'anno 2016 a NA è, altresì, assegnata una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai redditi dell'anno 2015 dei residenti del comune di Napoli la cui quota è stabilita in modo da compensare, insieme alle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'importo di 259 milioni di euro. I versamenti effettuati al comune di Napoli nell'anno 2016, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati acconti ai sensi del presente comma. La percentuale di compartecipazione del gettito dell'IRPEF, individuata con decreto dal Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata al bilancio di NA nell'anno 2017 e nell'anno 2018 in misura invariata, indipendentemente dalle eventuali variazioni di gettito dell'IRPEF e delle imposte sui trasferimenti di immobili di cui al comma 4.

ART. 4.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



17PDL0041510